

ATTO N. DD 3296

DEL 27/08/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 190

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI ROLETTO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Premesso che per il **Comune di Roletto** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. (Variante generale), approvata con Deliberazione C.C. n. 36 del 17 giugno 2019 [BURP n. 28 del 11 luglio 2019];
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 15/07/2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 20/07/2020 con nota inviata a mezzo PEC prot. 3048 (pervenuta in data 20/07/2020 ns. prot. 50005), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo; (*Prat. n. VP 015/2020*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 845 abitanti nel 1971, 1.350 abitanti nel 1981, 1.708 abitanti nel 1991, 1.990 abitanti nel 2001, 1.989 nel 2011 e 2.026 al 2019, dati che registrano un trend demografico stabile e in lieve incremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 970 ettari, di cui 298 di pianura, 7 ettari di collina e 665 di montagna (69% circa del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 329 ettari con pendenze inferiori al 5% (34% circa del territorio comunale); 376 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (39% circa del territorio comunale) e 265 ettari con pendenze superiori al 25% (27% circa del territorio comunale); per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 138 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 14% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 368 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 38% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona 5 "Pinerolese" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 15 di approfondimento sovra comunale "Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di

diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- insediamenti produttivi: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello I (artt. 24-25 N.d.A.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. 195 di Roletto e dalla S.P. 589 dei laghi di Avigliana; è attraversato da circa 1,8 km di piste ciclabili; è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Airasca - Pinerolo - Torre Pellice ed è servito dal Servizio Ferroviario Metropolitano SFM 2 Pinerolo – Chivasso;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Rettiglio e del Rio Ritorto e Torto; la Banca dati sul dissesto idrogeologico individua 4 frane puntuali, dissesti lineari per 2,7 km; in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela paesaggistica e ambientale: è interessato per 96,7 ettari da aree a vincolo paesaggistico inclusi nel "Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo" approvato ai sensi dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/77 e s.m.i. con D.C.P. n. 32691 del 22/09/2009;

dato atto che il P.R.G.C. vigente del Comune di Roletto è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), al PTC2 Variante "Seveso", al PPR e al Regolamento Edilizio Tipo;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 15/07/2020 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

1. adeguamento normativo e cartografico del P.R.G.C. vigente ai criteri commerciali e per l'insediamento delle attività di somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 58 del 18 dicembre 2019, adeguati all'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificato con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016;
2. Centro Storico: ampliamento della zona a servizi pubblici F4 con l'adiacente area di proprietà comunale in zona A2 Centro storico: creazione di una nuova zona F4 destinata alla realizzazione della nuova sede comunale e ad aree a parcheggio pubblico;
3. borgata Roncaglia, area a servizi F19: suddivisione in due aree a servizi denominate rispettivamente F19.A (di mq 640) da destinare ad ampliamento di parcheggio pubblico esistente e F19.B (mq 893) da destinare a verde pubblico;
4. borgata Roncaglia, soppressione della previsione dell'ampliamento stradale già realizzato connesso all'area residenziale C3 già attuata; la modifica non comporta alcun incremento della superficie fondiaria e/o territoriale e non incrementa la capacità edificatoria dell'area residenziale C3;
5. modifiche normative e alle schede d'area per una migliore gestione attuativa del Piano, ivi compresa la correzione di errori materiali e refusi;

Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono:

- la verifica di coerenza con il vigente Piano Paesaggistico Regionale;
- la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la relazione geologico-tecnica relativa alle aree considerate nella Variante adottata;

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n.



Città metropolitana di Torino

3/2013, la deliberazione C.C. n. 15/2020 di adozione della Variante e la “Relazione Illustrativa” contengono: “... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

precisato che la Variante adottata viene sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02 settembre 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

Visti:

- " la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- " l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- " che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- " che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività

urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- " lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- " l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- " il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Roletto, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 15 luglio 2020, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Roletto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 27/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)

Firmato digitalmente da Giannicola Marengo